

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe

(Il testo integrale del presente parere è reperibile in inglese, francese e tedesco sul sito Internet del GEPD <http://www.edps.europa.eu>)

(2014/C 32/07)

I. Introduzione

I.1. Contesto della consultazione del GEPD

1. Il 21 gennaio 2013 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe (in prosieguo «la proposta») ⁽¹⁾. La proposta è stata trasmessa al GEPD per consultazione il giorno stesso.

2. La proposta include il testo dell'accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe (in prosieguo «l'accordo») ⁽²⁾. L'allegato II dell'accordo contiene un elenco di definizioni e principi relativi alla protezione dei dati (in prosieguo «principi sulla protezione dei dati») ⁽³⁾.

3. Il GEPD era stato consultato in precedenza dalla Commissione. Il presente parere si basa sulla consulenza fornita in quell'occasione e sul parere del GEPD relativo alle modifiche dei regolamenti sul commercio di precursori di droghe all'interno e all'esterno dell'UE ⁽⁴⁾.

I.2. Obiettivo dell'accordo

4. L'accordo mira a rafforzare ulteriormente la cooperazione tra l'Unione europea e la Federazione russa al fine di prevenire la diversione dal commercio lecito delle sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope (in prosieguo «precursori di droghe»).

5. Sulla base della convenzione delle Nazioni Unite del 1998 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (in prosieguo «la convenzione del 1998») ⁽⁵⁾, l'accordo permetterà il coordinamento delle procedure di controllo del commercio e l'assistenza reciproca tra le autorità competenti delle parti (l'Unione europea e la Federazione russa), unitamente alla cooperazione tecnica e scientifica e alla costituzione di un gruppo di esperti misto di verifica.

IV. Conclusioni

35. Il GEPD accoglie positivamente le disposizioni relative alla protezione dei dati personali nel testo dell'accordo e l'inclusione nell'allegato dei principi sulla protezione dei dati personali che devono essere rispettati dalle parti.

36. Il GEPD suggerisce di includere un riferimento esplicito all'applicabilità delle normative nazionali dell'UE che attuano la direttiva 95/46/CE ai trasferimenti di dati personali dalle autorità dell'UE a quelle russe e al trattamento degli stessi da parte delle autorità dell'UE. Propone, inoltre, di inserire riferimenti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

37. Raccomanda, altresì, di specificare negli articoli 3, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 3, tutte le categorie dei dati personali che potrebbero essere scambiati. Inoltre, all'interno dell'accordo o nell'allegato II dovrebbero essere incluse garanzie supplementari, quali periodi di conservazione più brevi e misure di sicurezza più rigide, per i dati relativi alle transazioni sospette. Le altre finalità per le quali i dati potrebbero essere trattati in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, dovrebbero essere indicate esplicitamente nell'accordo ed essere compatibili con lo scopo originale per il quale i dati sono stati trasferiti.

⁽¹⁾ COM(2013) 4 final.

⁽²⁾ Allegato alla proposta.

⁽³⁾ Allegato II dell'accordo.

⁽⁴⁾ Parere del GEPD del 18 gennaio 2013 sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe e sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, in particolare pagg. 9-10, disponibile all'indirizzo http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2013/13-01-18_Drug_precursors_EN.pdf

⁽⁵⁾ Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988, disponibile all'indirizzo http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf

38. Inoltre, il GEPD accoglie con favore il divieto, contenuto nell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo, di conservare i dati per un periodo di tempo più lungo di quanto necessario, ma raccomanda di specificare almeno i periodi massimi di conservazione.

39. Il GEPD accoglie favorevolmente l'inclusione di principi obbligatori sulla protezione dei dati. Tuttavia, ne raccomanda il perfezionamento secondo quanto segue:

- aggiungere le disposizioni sulla «sicurezza dei dati» e i requisiti specifici per il trattamento dei «dati sensibili»;
- specificare le procedure per rendere effettivi i principi di «trasparenza» e «diritto di accesso ai dati e diritti di rettifica, cancellazione e blocco dei dati» nel testo dell'accordo o nell'allegato;
- per quanto riguarda i «trasferimenti successivi», sarebbe opportuno aggiungere che le autorità competenti delle parti possono trasferire i dati personali ad altri destinatari nazionali solo se il destinatario offre una protezione adeguata e per le finalità per cui i dati sono stati trasmessi;
- per quanto concerne il principio delle «vie di ricorso», sarebbe necessario specificare che l'espressione «autorità competenti», utilizzata nel resto dell'accordo in un contesto diverso, si riferisce qui alle autorità competenti per la protezione dei dati personali e la supervisione del loro trattamento;
- le autorità pertinenti e le informazioni pratiche relative alle vie di ricorso esistenti dovrebbero essere menzionate nell'accordo o almeno nelle lettere scambiate tra le parti o nei documenti che accompagnano l'accordo;
- per quanto riguarda il principio sulle «deroghe alla trasparenza e al diritto di accesso», occorre precisare che, nei casi in cui il diritto di accesso non possa essere concesso agli interessati, si dovrebbe prevedere la possibilità di accesso indiretto tramite le autorità nazionali dell'UE garanti della protezione dei dati.

41. È necessario altresì specificare che le autorità preposte al controllo della protezione dei dati delle parti dovrebbero verificare congiuntamente l'attuazione dell'accordo, nel quadro del gruppo di esperti misto di verifica o come processo separato. In aggiunta, se non viene definita in maniera chiara l'indipendenza dell'autorità di controllo russa pertinente, occorre specificare che le autorità nazionali dell'UE garanti della protezione dei dati dovrebbero partecipare alla supervisione dell'attuazione dell'accordo da parte delle autorità russe. I risultati della verifica devono essere trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, ove necessario nel pieno rispetto della riservatezza.

42. Il GEPD raccomanda inoltre di integrare l'articolo 12 dell'accordo con una clausola che permetta a ogni parte di sospendere l'accordo o recedere da esso in caso di violazione degli obblighi assunti dall'altra parte nel quadro dell'accordo, anche per quanto riguarda la conformità ai principi di protezione dei dati.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2013

Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
